Comune di Borgomezzavalle (Verbano Cusio Ossola)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 13/10/2026 - APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE N. 3 AL PRG.

IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)

Premesso che:
- il Comune di Borgomezzavalle è dotato di Piano Regolatore Generale intercomunale, approvato con i Comuni di Montescheno e Antrona Schieranco (quale comune sorto dalla fusione nel 2016 tra i Comuni di Seppiana e Viganella), vigente approvato con D.G.R. n. 72-36082 del 14.03.1990, alla quale è stata apportata una variante strutturale approvata con D.G.R. n. 23-6270 del 06.04.2018;
- i citati Comuni hanno apportato al Piano la "Variante strutturale 2006" (VS2006) che è stata approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 23-6720 del 06.04.2018;
- la citata DGR di approvazione della "VS 2006" riconosce il P.R.G.I. adeguato ai disposti del PAI nonché alla normativa sul commercio di cui alla L.R. 28/99;
- il Comune è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica adottato con Delibera di Consiglio Comunità Montana Valle Antrona n. 5 del 08.04.2009;
- con D.C.C. n.18 del 27.06.18 è stato approvato il Nuovo Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi della L.R.19/99 e della D.C.R. n. 247-45856 del 28/11/17;
- che l'Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di apportare al P.R.G. una variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/1977 s.m.e.i. al fine di:
 1. trasformare la destinazione d'uso di un'area posta nel nucleo abitato di Viganella, sulla quale insiste un fabbricato di proprietà comunale. L'area attualmente destinata a spazi pubblici va trasformata in area B "tessuti edilizi saturi" art. 3.2.2 NDA;
 2. stralciare un'area produttiva d nuovo impianto, azzonata dal PRG in un ambito rilevatosi ad elevato rischio idrogeologico a seguito dell'approvazione del piano di assetto idrogeologico, da ricondurre all'attuale destinazione in essere quale area agricola – boscata art. 3.5.3 NDA.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 87 del 17.12.2025, con la quale si affidava incarico per prestazioni professionali per redazione variante parziale al PRGC relativa a n. 2 interventi puntuali, all'Arch. Vergerio Mauro di Omegna.

Che il tecnico incaricato ha provveduto a redigere la documentazione urbanistica completa degli elaborati previsti dall'art.14 della LR 56/1977 e s.m.i. nonché il Rapporto preliminare di assoggettabilità alla V.A.S. di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art.3/bis della L.R.56/77 e s.m.i. al fine di attivare la relativa procedura.

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 02.04.2026 con la quale veniva adottato la documentazione di "Verifica preventiva di assoggettabilità a VAS costituita dal seguente elaborato: "rapporto preliminare verifica di assoggettabilità a VAS" e gli elaborati del progetto preliminare di variante parziale VP3 al P.R.G.C. vigente redatti dall'Arch. Vergerio Mauro.

Considerato
- che il predetto progetto preliminare di Variante Parziale VP3 e la relativa documentazione per la verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), al fine

della consultazione degli enti competenti in materia ambientale, è stato trasmesso in data 15.04.2026 (con nota prot. n. 366 del 15.04.2026) a: Provincia del VCO - Settore VII Ambiente e Georisorse - Servizio cave e compatibilità ambientale, ARPA Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento provinciale del Verbano Cusio Ossola, ASL 14 Direzione Generale, Regione Piemonte, Soprintendenza, Unione Montane delle Valli dell'Ossola e Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola.

- che a seguito della richiesta di contributo di cui sopra e nei termini previsti di cui all'art.12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, si sono espressi per quanto di competenza:
 - ARPA Piemonte – Dipartimento provinciale del Verbano Cusio Ossola;
 - Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola;
 - Provincia del VCO - Settore VII Ambiente e Georisorse - Servizio cave e compatibilità ambientale
- che Il progetto preliminare è stato trasmesso alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per il prescritto parere di competenza (ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 s.m.i.: pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati);
- che la Provincia si è pronunciata positivamente attraverso la Determinazione Dirigenziale (Settore 4 – Assetto del territorio e trasporti – Servizio Pianificazione territoriale – Infrastrutture) n. 934 del 07.05.2026, senza osservazioni, formulando alcune indicazioni (procedurali) contenute nella "scheda istruttoria" allegata alla determina stessa;
- che ai sensi dell'art.17 comma 7 della L.R.56/1977 e s.m.i., della L.R.40/1998 e s.m.i. e della D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008 in data 15.04.2026 è stato pubblicato specifico Avviso, con il quale si rendeva nota la possibilità di prendere visione della suddetta Variante, pubblicata all'Albo Pretorio online del comune di Borgomezzavalle, affinché chiunque ne avesse interesse potesse presentare osservazioni e proposte scritte, riferite agli ambiti ed alle previsioni della variante, dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione;
- che nei termini previsti non è pervenuta alcuna osservazione.

Visto il progetto definitivo di Variante Parziale VP3 al P.R.G.I. vigente riguardante il solo territorio del Comune di Borgomezzavalle, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma 5 della L.R.56/1977 e s.m.i., a firma dall'Arch. Vergerio Mauro con studio in Omegna (VB) Via Garibaldi n. 10, depositati al protocollo comunale n. 2218 del 09.09.2026.

Dato atto che gli elaborati della variante non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto la variante, sui lotti oggetto della stessa e rispetto al P.R.G. vigente, non contiene nuove previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art. 17 comma 6, secondo periodo, della L.R. 56/77 e s.m.i..

Dato atto che la presente Variante produce modifiche ai dati quantitativi entro i limiti previsti dal comma 5 dell'art.17 della LR 56/1977 e s.m.i., le quali, sommate alle varianti parziali precedentemente approvate determina i dati di seguito riportati:

- capacità insediativa residenziale = invariata
- aree per servizi = - 81 mq pari a – 0,04 mq/abitante
- aree per attività economiche = - 4.820 mq nel settore secondario

Dato atto che, pertanto, la Variante parziale VP3 soddisfa tutte le condizioni previste dal comma 5 dell'art.17 della L.R.56/1977 e s.m.i., poiché:

a) non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.I. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
c) non riduce/incrementa la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,50 mq per abitante nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. n. 56/77 s.m.i.;
d) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente (più precisamente, non incide sulla capacità insediativa residenziale);
e) non incrementa le superfici territoriali previste dal P.R.G. vigente, relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
f) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
g) non modifica ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Vista la L.R. n.56 del 05/12/1977 e s.m.i. in materia di "Tutela ed uso del suolo".

Visto il D.Lgs 152/2006 s.m.i, la DGR 09.06.2008, n. 12-8931 e la LR 40/98 s.m.i. in materia ambientale.

Vista la L.R.n.40 del 14/12/1998 e s.m.i. in materia di "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"

Vista la D.G.R. n. 25 – 2927 del 29 febbraio 2016 *"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)"* che ha integrato e in parte sostituito la D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia ambientale di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi).*

Dato atto che la Variante Parziale in oggetto
- è coerente con altri piani/programmi di cui all'art.17, comma 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.i., quali: Piano Territoriale Regionale, Piano Paesaggistico Regionale e Piano Territoriale Provinciale; in particolare che le modifiche apportate dalla Variante Parziale VP3 rispettano le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e sono coerenti con le norme (NdA) del PPR stesso;
- è compatibile con il Piano di classificazione acustica;
- per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra- comunali.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 02.04.2026 con la quale la Variante Parziale VP3 al P.R.G.I. vigente, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R.56/1977 e s.m.i., veniva sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS.

Vista la relazione a firma della Dott.ssa Monica Ruschetti in qualità di Organo Tecnico Comunale in data Agosto 2026, con la quale si propone l'esclusione della variante dalla procedura di VAS senza precisare particolari condizioni e/o prescrizioni.

Ritenuto pertanto, a fronte di quanto sopra evidenziato e precisato, di confermare l'esclusione della variante dalla procedura di VAS e approvare in via definiva la Variante Parziale VP3.

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
Vista la L.R. 56/77 e s.m.i..

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica.

Con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente:
Presenti e votanti: 9 - Favorevoli: 9 - Astenuti: 0 - Contrari: 0.

D E L I B E R A

1. Di richiamare le premesse a formare parte integrante del presente dispositivo.

2. Di approvare i contenuti della relazione a firma della Dott.ssa Monica Ruschetti in qualità di Organo Tecnico Comunale in data Agosto 2026, con la quale si propone l'esclusione della variante dalla procedura di VAS senza precisare particolari condizioni e/o prescrizioni.

3. Di approvare gli elaborati relativi al Progetto definitivo della Variante Parziale VP3 al P.R.G.I. vigente, redatti ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma 5 della L.R.56/1977 e s.m.i., a firma dall'Arch. Vergerio Mauro, integrati con il recepimento delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni del Rapporto Istruttorio dell'Organo Tecnico Comunale, depositati al protocollo comunale con le note n. 2188 del 03.09.2026, che di seguito si elencano:
 - ❖ relazione Illustrativa;
 - ❖ stralci planimetri di piano – tav. 9V2 – zonizzazione;
 - ❖ verifica coerenza PPR regolamento 4/R del 22.03.2019.

4. Di procedere alla pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed all'esposizione in pubblica visione sul sito internet del Comune.

5. Di trasmettere la presente Deliberazione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del P.R.G.I., alla Provincia del Verbano Cusio Ossola ed alla Regione Piemonte, in ottemperanza ai disposti dell'art.17 comma 7 della L.R.56/1977 e s.m.i..

6. Di dichiarare, previa separata votazione e con voto unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.